

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex artt. 17 Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020 e 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 7 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità telematica attraverso la piattaforma Gotomeeting si sono incontrati:

International Security Service Vigilanza S.p.A, rappresentata dalla dott.sa Valentina Laudari e dal dott. Angelo Valeriani e assistita dall'avv. Paolo Salvatori

e

Filcams CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale, Sandro Pagaria

Fisascat CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale, Aurora Blanca

UILTuCS, rappresentata dal Segretario Nazionale, Stefano Franzoni

per l'esame della comunicazione formulata ex art. 22 decreto legge 19 del 17 marzo 2020 e successivo Decreto Interministeriale del 24.03.2020, nonché per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dall'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 dall'azienda specificata in epigrafe, con sede legale in Roma, via Casilina n. 109 con n. 1201 dipendenti occupati sul territorio nazionale, con unità produttive dislocate su sei regioni e precisamente Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna

Alla società spetta l'accesso all'ammortizzatore sociale della CIGD in quanto la stessa non è beneficiaria né di trattamenti di Cigo né di trattamenti di Fis assegno ordinario, né rientra nei Fondi di Solidarietà speciali di cui agli artt. 26, 27 e 40 decreto legislativo n. 148 del 2015 (cfr. in tal senso, tra gli altri, messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020).

Trovano applicazione alla presente vicenda l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e, limitatamente alle Filiali dislocate in Emilia Romagna e Lombardia, l'art. 17 del DL 2 marzo 2020 n. 9.

Premesso che

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 27 marzo 2020, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19 Nazionale", nonché per le Regioni Lombardia e Emilia Romagna di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 per la medesima causale COVID-19.
- 2) In data 28.3.2020 è stata pubblicata la Circolare INPS n. 47, la quale ha chiarito i limiti entro i quali la platea dei lavoratori aventi diritto all'ammortizzatore sociale può essere estesa anche ai lavoratori di cui alla circolare Inps n. 41 del 2006 ragion per cui l'azienda, nel corso dell'incontro ha integrato l'elenco dei lavoratori beneficiari allegato alla prima comunicazione del 27 marzo 2020.
- 3) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una forte contrazione nei servizi in generale, e particolarmente marcata con riferimento ai servizi aeroportuali, nonché nei servizi fiduciari, e nelle attività amministrative.
- 4) Le predette conseguenze economiche negative, peraltro in continua evoluzione, rendono

indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo a decorrere dal 30 marzo 2020 di nove settimane dei lavoratori impiegati in Lazio, Toscana, Piemonte e Liguria, di 13 settimane dei lavoratori impiegati in Emilia Romagna e Lombardia con decorrenza rispettivamente dal 23 febbraio per l'Emilia Romagna e dal 30 marzo per la Lombardia.

SB

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché per le Regioni Lombardia e Emilia Romagna di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché dal decreto interministeriale del 24.3.2020, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con decorrenza dal 30 marzo per una durata massima di 9 settimane, anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, per i lavoratori operanti in Lazio, Toscana, Piemonte e Liguria con pagamento diretto da parte dell'Inps. Per i lavoratori operanti in Lombardia ed Emilia Romagna, per i quali al trattamento che precede si cumulano le 4 settimane di cui all'art. 17 DL n. 9 del 2 marzo 2020, il ricorso alla CIGD avrà una durata massima di 13 settimane anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, sempre con pagamento diretto da parte dell'Inps, con decorrenza rispettivamente dal 23 febbraio per l'Emilia Romagna e dal 30 marzo per la Lombardia.
- e) La sospensione o riduzione degli orari di lavoro potrà variare per singoli reparti/uffici/articolazioni a seconda del variare delle esigenze di lavoro residue, riguarderà una forza lavoro complessiva di 1201 lavoratori e verrà gestito con cadenze a giornata intera o multipli di essa secondo il criterio della equa distribuzione e rotazione verticale su mansioni fungibili, fatte salve le esigenze tecnico organizzative, e potrà giungere ad una riduzione massima di 11.116 ore settimanali per il personale in forza indicato nell'allegato 1 che precisa altresì le percentuali di riduzione orario massimo suddivise per unità operative e per tipologie di lavoratori. Le parti si danno atto che l'elenco dei beneficiari allegato sub 1 sostituisce quello inviato in allegato all'informativa di apertura della procedura del 27 marzo 2020, includendovi tutti i lavoratori aventi diritto all'integrazione salariale come da circolari INPS n. 41 del 2006 n. 47 del 2020.
- f) L'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o al pari di altre esigenze che si dovessero realizzare, a richiamare in servizio il personale sospeso in cassa; eventuali richiami dalla cassa saranno disposti con un preavviso, di norma, non inferiore a 48 ore.
- g) Ai lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa verrà data facoltà, laddove possibile, di attivare sistemi di anticipo del trattamento da parte del sistema bancario secondo la convenzione ABI, al fine di assicurare comunque continuità di reddito. Inoltre la

B

SA

EP

SL

Società anticiperà, quale condizione di miglior favore ex art. 2120, u.c., c.c., ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS, non gravata da cessioni, pignoramenti o altri atti dispositivi, e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società accoglierà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima mensilità per i ratei già maturati non gravati da cessioni pignoramenti o altri atti dispositivi, compatibilmente con la situazione economico finanziaria complessiva.


- h) Fermo il sistema di rotazione come sopra delineato al paragrafo e), l'azienda, sempre a richiesta dei lavoratori che disponessero di residui ferie maturati al 31.12.2019, e sempre sino a quando l'INPS non provvederà al pagamento diretto dell'integrazione salariale, riconoscerà a costoro, in relazione alle giornate di assenza dal lavoro conseguenti alla riduzione dell'attività fatte registrare in ciascun mese, la fruizione di ferie residue al 31.12.2019 sino ad esaurimento delle stesse nella misura massima del 25% delle giornate mensili di assenza, con collocazione, per la restante parte di esse, in cassa integrazione, con l'ulteriore impegno, ove le esigenze di riduzione del lavoro eccedano le 14 giornate mese per ciascun lavoratore, anche in deroga al riparto percentuale che precede, di far fruire cassa integrazione per un numero di massimo di 14 giornate al mese, e ferie residue maturate al 31.12.2019 fino ad esaurimento delle stesse, per i restanti giorni di assenza.
- i) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'Azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Allegati:

- 1) Elenco lavoratori, unità operative e percentuali riduzione

Letto, confermato e sottoscritto in data 8.4.2020

L'Azienda



OO.SS.

